

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle cause ostative di accesso al regime dell'imposta sostitutiva del 15% per imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro nell'anno precedente.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. legge di bilancio 2019), ha introdotto un'imposta sostitutiva del 15% a cui possono accedere imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi e compensi complessivamente non superiori, nell'anno precedente, a 65.000 euro (cd. contribuenti forfetari).

La normativa è stata analizzata nella nota informativa 2/2019. In questa sede si riportano i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E del 10 aprile e nelle risposte alle istanze di interpello da 114 a 120 del 23 aprile che riguardano, in particolare, le cause ostative all'accesso al regime, per i soggetti che:

- a) possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali (ivi comprese le società semplici che producono redditi di lavoro autonomo o di impresa) o imprese familiari;
- b) controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle da loro svolte;
- c) esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento alla causa ostativa, l'Agenzia ha chiarito che:

- 1) in virtù dell'art. 3, co. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (che stabilisce l'impossibilità di prevedere adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dall'entrata in vigore della norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2018), la partecipazione non deve essere posseduta al 31 dicembre 2019, pena l'uscita dal regime dal 2020.
- 2) per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'articolo 2359, co. 1 e 2, cod. civ., ai sensi del quale sono considerate controllate le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Nell'ambito delle persone interposte vanno ricompresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Si considerano controllante anche le società su cui si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Per l'attivazione della causa ostativa è necessario che la società a responsabilità limitata o l'associazione in partecipazione controllata eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nel senso che sia l'attività della persona fisica sia quella della srl appartengano alla medesima sezione del codice ATECO 2007 (es. sezione M - attività professionali, scientifiche e tecniche) e la persona fisica esegua cessioni di beni o servizi alla partecipata e questa deduca i relativi costi.

Qualora il contribuente forfetario, successivamente ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate (10 aprile 2019), ceda beni o preli servizi a una s.r.l. controllata che svolga effettivamente la stessa attività (in quanto ricadente nella medesima sezione ATECO) della persona fisica, il contribuente uscirà dal regime forfetario l'anno successivo. Ai fini della verifica della causa ostativa rileva quindi "l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente": pertanto, chi possiede una quota di controllo in una s.r.l. può accedere ed applicare il regime agevolato per il 2019, salvo uscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività si verifica in base al duplice criterio sopra definito.

- 3) poiché la *ratio* della disposizione è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima del 31 dicembre 2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma. Non incorre in decadenza il professionista neoiscritto all'Albo che fattura prevalentemente al (ex) "dominus" presso il quale ha svolto il praticantato obbligatorio.

Infine, il "decreto crescita" in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede che i contribuenti in regime forfetario che impieghino personale dipendente e collaboratori, a partire dalla data efficacia del decreto (presumibilmente maggio), diventano sostituti d'imposta con il conseguente obbligo di effettuare le ritenute d'acconto al momento del pagamento.

30 aprile 2019

prorevi auditing s.r.l.